

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 728 DEL 07/10/2016

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento sentenza n. 1311/2026 depositata il 27/08/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1524/2023 depositato il 19/05/2023, relativo alla sentenza n. 805/2021 sezione 05 proposto da Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina contro Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa.

L'anno duemilaventisei, il giorno Sette del mese di Ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1A, il Vice Direttore Generale del Consorzio Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17.06.2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

Determinazione N. 728 del 07/10/2016 pag.1 di 4

VISTA la determina n. 989 del 02.07.2020 con la quale si è preso atto della sopra citata delibera n. 21/2020;

VISTA la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 805/05/2021 pronunciata il 18/11/2020 e depositata il 18/06/2021 protocollo consortile n. 7494/2022, proposto dal ricorrente Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina difesa dall'avvocato Avveduto Rosario contro il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa avverso la cartella di pagamento n. 29720190006892174 relativa alla quota consortile anno 2014, la quale accoglie il ricorso e condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 900,00 (di cui € 300,00 per la fase del reclamo-mediazione) oltre accessori di legge;

VISTO l'atto di messa in mora ex art. 70, comma 2 d.lgs n. 546/1992 notificato a mezzo P.E.C. dall'avvocato Avveduto Rosario protocollo consortile n. 3096/2023, con il quale si diffida e mette in mora l'Amministrazione consortile per un totale complessivo di € 1.433,20 oltre interessi a maturare e sino al soddisfo, con l'espresso avvertimento che, in difetto si procederà alla notifica del ricorso per l'ottemperanza, al fine di giungere alla coattiva soddisfazione della pretesa portata dalla sopra indicata pronuncia;

VISTO il ricorso per giudizio di ottemperanza trasmesso a mezzo P.E.C il 08/05/2023 dall'avvocato Avveduto Rosario protocollo consortile n. 3224/2024, nell'interesse dell'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina contro il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, la quale adotti i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza n. 805/05/2021 depositata il 18.06.2021 e notificata il 09.11.2022. Adottare ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un Commissario ad acta;

VISTA la sentenza n. 1311/2026 depositata il 27/08/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa sezione 01 protocollo consortile n. 5190/2026, sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1524/2023 depositato il 19/05/2023, relativo alla sentenza n. 805/2021 sezione 05 proposto dall'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina difesi dall'avvocato Avveduto Rosario contro il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, la quale accoglie il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 805/05/2021 emessa in data 18.11.2020 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, depositata in data 18.06.2021 e per l'effetto, nomina quale Commissario ad Acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa. Le spese e l'onorario spettanti al Commissario ad acta, vengono poste a carico del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e saranno liquidate con separato decreto. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 330,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 300,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge;

VISTA la nota protocollo consortile n. 5358/2026 trasmessa a mezzo P.E.C. all'avvocato Rosario Avveduto, con la quale si comunica che al fine di addivenire ad una definizione della controversia, si richiede il conteggio estintivo del debito maturato;

VISTA la nota ricevuta a mezzo P.E.C. del 17.09.2026 dall'avvocato Rosario Avveduto protocollo consortile n. 5621/2026, nella quale si comunicano le somme delle spese legali relativa alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 805/21 di € 1.343,20 e alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 1311/26 pari ad € 467,63 per un totale

complessivo di € 1.810,93, da corrispondere direttamente all'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina;

CONSIDERATO che la superiore somma deve essere impegnata nel corrente bilancio, al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali certi all'Ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2026-2028 adottato con delibera consortile n. 13 del 05/06/2026 del Commissario Straordinario e approvato con DRS n. 4691 del 16/07/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura – Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

CONSIDERATO che il collegio dei revisori dei conti, nominato con DA n.9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con pec del 17/01/2024, acquisita agli atti con protocollo n.512 del 19/01/2024, si è insediato in data 07/03/2024;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Area Amministrativa prot. n. 5795 del 02/10/2026;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta n. 5795 del 02/10/2026 del Dirigente dell'Area Amministrativa;

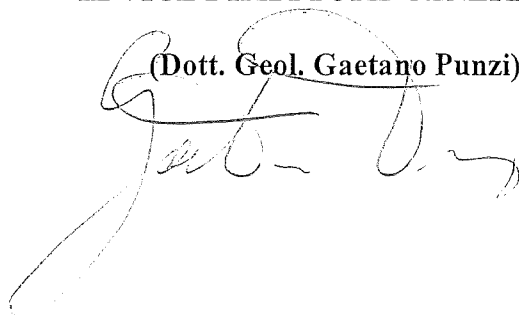
DI IMPEGNARE la spesa di € 1.810,93 al capitolo 153 che ne presenta la sufficiente disponibilità;

DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 1.810,93 al lordo di eventuali ritenute all'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina, relativa alle spese legali della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 805/2021 di € 1.343,20 e alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 1311/2026 di € 467,63;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE DIRETTORE GENERALE


(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

Sede Territoriale di Ragusa

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

Prot.N. 5795 P 02/10/2026

giusta Dellberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento sentenza n. 1311/2026 depositata il 27/08/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1524/2023 depositato il 19/05/2023, relativo alla sentenza n. 805/2021 sezione 05 proposto da Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina contro Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa.

L'anno duemilaventisei il giorno Due del mese di Ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, sita in Ragusa Via della Costituzione s.n.c., il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Giovanni Gurrieri, nominato con Delibera n. 647 del 31/10/06;

VISTA la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 805/05/2021 pronunciata il 18/11/2020 e depositata il 18/06/2021 protocollo consortile n. 7494/2022, proposto dal ricorrente Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina difesa dall'avvocato Avveduto Rosario contro il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa avverso la cartella di pagamento n. 29720190006892174 relativa alla quota consortile anno 2014, la quale accoglie il ricorso e condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 900,00 (di cui € 300,00 per la fase del reclamo-mediazione) oltre accessori di legge;

VISTO l'atto di messa in mora ex art. 70, comma 2 d.lgs n. 546/1992 notificato a mezzo P.E.C. dall'avvocato Avveduto Rosario protocollo consortile n. 3096/2023, con il quale si diffida e mette in mora l'Amministrazione consortile per un totale complessivo di € 1.433,20 oltre interessi a maturare e sino al soddisfo, con l'espresso avvertimento che, in difetto si procederà alla notifica del ricorso per l'ottemperanza, al fine di giungere alla coattiva soddisfazione della pretesa portata dalla sopra indicata pronuncia;

VISTO il ricorso per giudizio di ottemperanza trasmesso a mezzo P.E.C il 08/05/2023 dall'avvocato Avveduto Rosario protocollo consortile n. 3224/2024, nell'interesse dell'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina contro il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, la quale adotti i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza n. 805/05/2021 depositata il 18.06.2021 e notificata il 09.11.2022. Adottare ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un Commissario ad acta;

VISTA la sentenza n. 1311/2026 depositata il 27/08/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa sezione 01 protocollo consortile n. 5190/2026, sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1524/2023 depositato il 19/05/2023, relativo alla sentenza n. 805/2021 sezione 05 proposto dall'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina difesi dall'avvocato Avveduto Rosario contro il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, la quale accoglie il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 805/05/2021 emessa in data 18.11.2020 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, depositata in data 18.06.2021 e per

l'effetto, nomina quale Commissario ad Acta il Segretario Generale del Comune di Ragusa. Le spese e l'onorario spettanti al Commissario ad acta, vengono poste a carico del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e saranno liquidate con separato decreto. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 330,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 300,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge;

VISTA la nota protocollo consortile n. 5358/2026 trasmessa a mezzo P.E.C. all'avvocato Rosario Avveduto, con la quale si comunica che al fine di addivenire ad una definizione della controversia, si richiede il conteggio estintivo del debito maturato;

VISTA la nota ricevuta a mezzo P.E.C. del 17.09.2026 dall'avvocato Rosario Avveduto protocollo consortile n. 5621/2026, nella quale si comunicano le somme delle spese legali relativa alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 805/21 di € 1.343,20 e alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 1311/26 pari ad € 467,63 per un totale complessivo di € 1.810,93, da corrispondere direttamente all'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina;

CONSIDERATO che la superiore somma deve essere impegnata nel corrente bilancio al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali certi all'Ente;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2026-2028 adottato con delibera consortile n. 13 del 05/06/2026 del Commissario Straordinario e approvato con DRS n. 4691 del 16/07/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura – Servizio 6 Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

CONSIDERATO che il collegio dei revisori dei conti, nominato con DA n.9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con pec del 17/01/2024, acquisita agli atti con protocollo n.512 del 19/01/2024, si è insediato in data 07/03/2024;

PROPONE

DI IMPEGNARE la spesa di € 1.810,93 al capitolo 153 che ne presenta la sufficiente disponibilità;

DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di € 1.810,93 al lordo di eventuali ritenute all'Associazione Semplice Tra Produttori Agricoli Landolina, relativa alle spese legali della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 805/2021 di € 1.343,20 e alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa n. 1311/2026 di € 467,63;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Giovanni Gurrieri)